



COMUNE DI MORGONGIORI
PROVINCIA DI ORISTANO

Prot. 5780 del 12.12.2017

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà denominata **R.E.I.S. (Reddito di Inclusione Sociale)** di cui alla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016- finanziamento annualità 2017.

IL COMUNE DI MORGONGIORI RENDE NOTO

il seguente avviso per la presentazione delle domande di ammissione alla misura Regionale denominata **R.E.I.S. (Reddito di Inclusione Sociale)** di cui alla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016 e alla D.G.R. n° 65/32 del 06.12.2016 approvata in via definitiva con la D.G.R. N° 66/22 del 13 dicembre 2016 e modifiche apportate con D.G.R. 22/27 del 03.05.2017, approvato con determinazione del Responsabile del Servizio n. 232 del 12.12.2017.

ART. 1 - Oggetto

Il REIS, Reddito di Inclusione Sociale è un contributo economico in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica ed è condizionato allo svolgimento di un percorso di inclusione sociale attiva definito nel progetto personalizzato con il nucleo familiare beneficiario e finalizzato al superamento della condizione di povertà.

Si pone quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini, affinché ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, residente nel territorio superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire la dignità della persona.

Il reddito di inclusione sociale è una misura regionale che integra gli interventi nazionali ed europei inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali.

ART. 2 - Il valore economico

L'ammontare del beneficio economico mensile è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia e previa verifica degli uffici competenti alla data di presentazione della domanda.

Il nucleo familiare richiedente non deve beneficiare di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a 800 euro mensili (il requisito per la carta SIA è di 600 euro), elevati a 900 euro mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU (Cfr. FAQ del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sulla tipologia di trattamenti economici che devono essere inclusi nel computo);

Numero Componenti	REIS - Contributo economico mensile
1	200 euro
2	300 euro
3	400 euro
4 e più	500 euro

Resta inteso che tali soglie costituiscono il livello massimo di sussidio anche per chi è beneficiario del SIA nazionale e che, in questo caso, il REIS integra nell'importo il sussidio nazionale(ad esempio un nucleo che ha due componenti ed una carta sia pari a € 100,00avrà diritto all'integrazione del Reis per € 200,00).

ART. 3 - Priorità di assegnazione.

Le Linee Guida concernenti le modalità di attuazione della Legge Regionale n. 18/2016 "Reddito di inclusione sociale – Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale – "Agiudu torrau", approvate

con deliberazione della Giunta Regionale n. 22/27 del 3 maggio 2017, hanno definito le seguenti priorità di assegnazione sottoelencate, da 1 a 4, **fino ad esaurimento delle somme rese disponibili dalla Regione Sardegna.**

Sulla base del suddetto atto verranno rispettate le seguenti priorità:

1) nuclei familiari già beneficiari di Carta SIA;

I suddetti nuclei familiari saranno ammessi al beneficio in ordine decrescente di punteggio ottenuto a seguito dell'istruttoria INPS, per l'assegnazione della Carta SIA.

In caso di parità di punteggio, verrà considerato l'ISEE minore.

I nuclei familiari di cui ai punti 1, beneficeranno del REIS come misura integrativa della carta SIA. Requisiti di accesso alla Carta SIA sono analiticamente descritti nell'allegato 1 al presente bando.

I suddetti nuclei familiari saranno ammessi al beneficio in ordine decrescente di punteggio ottenuto a seguito dell'istruttoria INPS (punteggi da 100 a 25), per l'assegnazione della Carta SIA.

In caso di pari punteggio assegnato da INPS, per ciascuna tipologia di priorità sopra definita, per il miglior posizionamento in graduatoria, verrà utilizzato il valore ISEE minore.

2) Dopo i nuclei familiari di cui al punto precedente, verranno ammesse, le famiglie aventi tutti i requisiti di accesso al SIA, (come da allegato 1 al presente bando), ad eccezione della composizione il nucleo familiare (allegato 1, art. 4, comma 3 lettera a) e del punteggio (di cui all' allegato 1, art. 4, comma 3 lettera c) con soglia ISEE fino a 3.000,00, secondo le seguenti priorità:

a) famiglie anche formate da un solo componente, senza dimora, come da risultanze anagrafiche.

b) famiglie formate da 5 persone e più (risultante da stato di famiglia);

c) famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;

d) coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;

e) famiglie comunque composte incluse quelle unipersonali.

Si specifica che la graduatoria all'interno di ciascuna priorità suindicata (2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e.) verrà redatta in ordine di ISEE minore.

3) Dopo i suddetti nuclei familiari, verranno ulteriormente ammessi al beneficio, i nuclei in possesso di tutti i requisiti previsti dal SIA, ma con ISEE compreso tra 3 e 5 mila euro.

Si specifica che la graduatoria all'interno della priorità 3 verrà redatta in ordine di ISEE minore.

4) Da ultimo, verranno inseriti in graduatoria, ciascuna tipologia di nuclei familiari di cui al punto 2 dalla lettera a) alla e), ma con ISEE compreso tra 3 e 5 mila euro.

Si specifica che la graduatoria all'interno della priorità 4 verrà redatta in ordine di ISEE minore.

In caso di pari ISEE, per ciascuna tipologia di priorità sopra definita, per il miglior posizionamento in graduatoria, verrà utilizzato l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

ART. 4 - Domanda di ammissione al REIS

Possono presentare domanda di REIS, le famiglie aventi i requisiti definiti all'art. precedente, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore a 24 mesi nel territorio della Regione.

Si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari (L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 3 "Requisiti e condizioni di accesso" e ss.mm.ii).

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare.

Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo generale dell'Ente.

La domanda deve essere presentata presso il Comune di residenza, utilizzando esclusivamente il Modulo che sarà allegato al bando, unitamente ai seguenti documenti:

1. DSU presentata ai fini del calcolo ISEE;

2. ISEE ordinario o ISEE corrente o ISEE minori, in caso di presenza nel nucleo di minorenni, in corso di validità;

3. copia del documento di identità;

4. copia del codice fiscale;

L'istanza ha valore di autocertificazione, l'Amministrazione comunale procederà alle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Il Comune procederà con le verifiche di competenza, mentre acquisirà da INPS le ulteriori verifiche.

ART. 5 - Graduatoria di ammissione

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità definite all'art. 3 del presente bando "Priorità di ammissione" per tutte le istanze aventi i requisiti e pervenute entro il **termine perentorio del 12 gennaio 2018.**

Considerato che l'INPS procede bimestralmente alla verifica della permanenza dei requisiti per beneficiare della carta SIA, di conseguenza sia la graduatoria ed i relativi benefici economici potranno subire conseguenti variazioni. Rimane inteso che verranno sempre rispettate le priorità di ammissione di cui all'art. 3, fino ad esaurimento delle somme rese disponibili dalla Regione Sardegna.

In ogni caso tutti gli utenti beneficiari, dovranno comunicare qualsiasi variazione dei requisiti dichiarati per accedere ai benefici, in modo tale da essere ricollocati all'interno della graduatoria sulla base della nuova situazione.

Rimane inteso che in caso di perdita dei requisiti SIA, ma di conservazione di quelli REIS, il beneficiario potrà comunque portare a termine il percorso di inclusione attiva iniziato e verrà d'ufficio, utilmente collocato all'interno delle priorità, ai fini del percepimento del beneficio economico REIS.

La graduatoria sarà resa pubblica, con la sola indicazione del numero di protocollo assegnato alla domanda, della fascia di priorità (da 1 a 4), del parametro di graduazione (punteggio INPS) e della somma mensile REIS "assegnabile".

Le domande presentate dopo la scadenza dei termini fissati dal Responsabile del Servizio potranno essere prese in considerazione, dopo l'approvazione della graduatoria definitiva e solo in caso di residue disponibilità finanziarie.

ART. 6 - Ammissione al beneficio e al progetto di inclusione sociale

L'effettiva erogazione del beneficio è condizionato all'adesione al "Progetto di Inclusione attiva" così come stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà redatto durante la fase di presa in carico da parte degli uffici di piano nell'ambito del PLUS di riferimento, in collaborazione con le strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione.

Il Progetto di inclusione sociale coinvolge tutti i membri del nucleo familiare.

Possono, a titolo esemplificativo, essere previste le seguenti misure:

- a) accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;
- b) sostegno personalizzato per l'emersione dal lavoro irregolare;
- c) avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia;
- d) sostegno al percorso scolastico e formativo di ogni ordine e grado e per ogni fascia d'età;
- e) accesso ai trasporti pubblici regionali e locali;
- f) sostegno a percorsi culturali e sociali;
- g) percorsi di educazione al bilancio familiare;
- h) sostegno a percorsi di educazione alla lettura;
- i) percorsi di educazione al consumo locale;
- j) inserimento cooperative di tipo B;
- k) servizio civico;
- l) altri percorsi che possano garantire un incremento degli interessi e dell'emancipazione di ogni singolo individuo.

In particolare, i nuclei familiari percettori del reddito di inclusione sociale (REIS):

- a) partecipano ai percorsi di politiche attive del lavoro e di emancipazione programmate da equipe multidisciplinari formate dai servizi sociali comunali, dalle assistenti sociali dell'ufficio di piano nell'ambito del PLUS territorialmente competente in collaborazione con le strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione, individuate per il tramite delle relative equipe multidisciplinari ed esplicitate nei piani personalizzati di superamento della condizione di povertà;
- b) se con minori, questi ultimi frequentano, fino al compimento dei 18 anni, la scuola;
- c) non rifiutano, in assenza di gravi e comprovati motivi, più di due offerte lavorative proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, coerenti con il patto di inclusione sociale e congrue ai sensi della normativa vigente.

In ordine di graduatoria, come sopra definita, i nuclei familiari verranno convocati dal Servizio Sociale Professionale per la definizione del Progetto di inclusione attiva, fatti salvi gli eventuali progetti già predisposti in favore dei beneficiari di Carta SIA.

In caso di mancata accettazione del Progetto di Inclusione attiva, si procederà con la revoca di ammissione al beneficio, contributo economico REIS.

Il contributo economico REIS mensile, verrà erogato per l'intera durata del Progetto di inclusione.

Il contributo economico REIS non sarà assegnato nel caso in cui siano previsti all'interno del Progetto di Inclusione attiva altre somme finanziate con risorse diverse dal REIS (esempio somme PON Inclusione).

La Giunta Regionale individua i seguenti target quali beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva:

- le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90 %;

- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. n. 20 / 1997.

7. SERVIZIO CIVICO COMUNALE

Tipologia delle attività

Qualora fra le attività del progetto d'inclusione attiva venga individuato il servizio civico comunale, i destinatari del beneficio, che dovranno avere i requisiti di abilità al lavoro e età compresa tra i 18 e i 65 anni, potranno svolgere, nell'ambito del territorio comunale, servizi di utilità collettiva nei seguenti ambiti:

- Servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche (cimitero, impianti sportivi, scuole, aree pubbliche);
- Servizi di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- Servizi di pulizia di strade, piazze e altri beni comunali;
- Attività di supporto agli uffici comunali. Attività di supporto scolastico e/o trasporto scolastico
- Attività atte a rimuovere situazione di svantaggio in cui versano alcune categorie di utenti-disabili, minori, anziani etc (compagnia, accompagnamento, preparazione pasti, riordino dell'abitazione, ritiro ricette mediche, acquisto di medicinali etc)
- Ogni altra attività che l'Amministrazione Comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze della comunità.

All'attività prevista dal Servizio Civico è abbinata quale forma gratuita di volontariato ovvero una ulteriore collaborazione alle attività promosse dalle associazioni sociali e culturali del territorio; Tale attività gratuita di volontariato è volta alla valorizzazione delle capacità personali, relazionali e di solidarietà, individuata dai Servizi coinvolti nel progetto.

L'Ufficio Servizi Sociali, in collaborazione con gli altri uffici comunali, individua per ogni beneficiario le attività da svolgere compatibilmente con le esigenze dell'ente e previa valutazione delle competenze e potenzialità possedute dallo stesso.

L'impegno richiesto a fronte del beneficio economico sarà il seguente:

Ammontare massimo beneficio economico mensile REIS	Numero componenti	Numero massimo ore mensili servizio civico
200 euro	1	40 ore
300 euro	2	60
400 euro	3	80
500 euro	4	100
500 euro	5 e più	100

L'Ufficio Servizi Sociali provvederà all'erogazione del contributo mensile, previa verifica delle ore di servizio svolte. Il contributo mensile verrà erogato in misura proporzionale al numero di ore di attività effettivamente svolte in quella mensilità.

Modalità Attuative

L'organizzazione del servizio civico, in linea con gli obiettivi del singolo progetto, verrà concordata con gli uffici comunali competenti.

L'attività prestata non può essere considerata lavorativa a nessun effetto di legge, ovvero non determina l'instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro che possa vincolare l'Amministrazione Comunale.

Si precisa, pertanto, che dette prestazioni non costituiscono rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in quanto trattasi di prestazione di natura sociale e volontaria volta all'inclusione sociale del cittadino.

I cittadini che prestano servizio civico sono assicurati per responsabilità civile verso terzi e presso l'INAIL per infortuni (art. 35 della L.R. del 5.1.2005 n. 20).

Rinuncia e Revoca

In caso di rinuncia al servizio civico, il beneficiario dovrà necessariamente presentare apposita comunicazione scritta e sarà corrisposto il beneficio economico proporzionalmente al servizio effettivamente prestato, con possibile decadenza del REIS, nella fattispecie in cui il servizio civico costituisca parte integrante del progetto d'inclusione attiva.

Assenze

In caso di assenza dall'attività di servizio civico assegnata, il beneficiario del progetto si impegna a darne tempestiva e preventiva comunicazione, anche telefonica, al referente del progetto.

I giorni di assenza ingiustificata dal servizio dovranno essere recuperati entro il mese successivo.

Le assenze giustificate ovvero le assenze per malattia oltre i 3 giorni nell'arco del mese devono essere recuperate nell'arco temporale del progetto personalizzato.

Nel caso di mancanza di comunicazione senza giustificato motivo, per un periodo superiore a tre giorni, il servizio civico si riterrà interrotto e concluso con possibile decadenza del REIS, nella fattispecie in cui il servizio civico costituisca parte integrante del progetto d'inclusione attiva-

ART. 8 - Modalità di erogazione.

Si procederà con l'erogazione del contributo in favore delle famiglie beneficiarie, per ordine di graduatoria, nei limiti delle somme disponibili.

Il beneficio verrà erogato mensilmente **fino ad esaurimento delle somme rese disponibili dalla Regione Sardegna.**

Ogni variazione, tale da determinare una modifica del beneficio, verrà applicata a partire dal bimestre successivo.

Il beneficio verrà erogato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente o con assegno.

Il beneficio non verrà erogato a soggetti affetti da dipendenze patologiche, tuttavia il soggetto che abbia intrapreso un percorso riabilitativo, può essere beneficiario del reddito di inclusione (REIS) il quale è gestito da un familiare o responsabile che lo affianchi nel percorso. (L.R. n. 18/2016 art. 9 comma 7)

In caso di revoca o variazione del contributo mensile che comportino un risparmio per l'Amministrazione, bimestralmente, si procederà con l'assegnazione del beneficio, in ordine di graduatoria, ai nuclei familiari, con le medesime modalità.

ART. 9 - Revoca del beneficio

SI procederà con la revoca immediata del contributo a coloro che:

- omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente bando.
- interrompano senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, così come definito in accordo con l'Equipe Multidisciplinare;
- reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto;
- facciano un uso distorto del contributo economico.
- finalizzino il beneficio al consumo patologico.

Il contributo potrà essere revocato nel caso emerga il venir meno delle condizioni di bisogno che lo hanno determinato.

ART. 10 - Ricorsi

Avverso i provvedimenti adottati dal Comune di competenza è ammesso ricorso nei termini di legge.

ART. 11 - Trattamento dei dati

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03 "Codice in materia dei dati personali", saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali da ciascuna Amministrazione comunale.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Per ogni ulteriore informazione:

COMUNE DI MORGONGIORI: VIA Rinascita 6, TEL. 0783932112

ORARIO UFFICIO SERVIZI SOCIALI: dal lun. al ven. dalle ore 8,30 alle ore 10,30 e il martedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00.

Morgongiori, 12.12.2017

**Il Responsabile del Servizio
Renzo Ibba**

Allegato 1.

Requisiti di accesso alla Carta SIA

Decreto Ministeriale Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 maggio 2016, aggiornato con Decreto ministeriale del 16 marzo 2017 e ss.mm.ii.

Art. 4 (Beneficiari)

.....

2. Il Richiedente deve risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

b) essere residente in Italia; il requisito di residenza deve essere posseduto da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.

3. I Nuclei Familiari Beneficiari devono essere, per tutto il corso di erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti concernenti la composizione del nucleo familiare:

il nucleo familiare, come definito a fini ISEE e risultante nella DSU, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti:

i. presenza di un componente di età minore di anni 18;

ii. presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;

iii. presenza di una donna in stato di gravidanza accertata; la documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto è rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta di beneficio; nel caso si tratti dell'unico requisito sulla composizione del nucleo familiare posseduto, la richiesta del beneficio può essere presentata a decorrere dai quattro mesi dalla data presunta del parto;

b) Requisiti concernenti la condizione economica:

i) ISEE, ovvero ISEE corrente, in corso di validità, inferiore o uguale a euro 3.000. In caso di presenza nel nucleo di minorenni vige l'ISEE "minori".

In caso di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall'evento una DSU aggiornata. In caso di altre variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, il beneficio decade dal bimestre successivo alla variazione e la richiesta del beneficio può essere eventualmente ripresentata per il nuovo nucleo senza soluzione di continuità.

In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del beneficio, i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione è variata sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività e comunque utilizzando il Modello SIACOM allegato.

Esclusivamente al fine della verifica della permanenza del requisito di cui al primo periodo, il valore dell'ISEE è aggiornato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sostituendo il reddito annuo previsto, oggetto della comunicazione ai sensi del periodo precedente, a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria;

ii) nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il nucleo familiare, il valore complessivo per il nucleo familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente la richiesta o le erogazioni deve essere inferiore a 600 euro mensili, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non

autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU; la misura della soglia è aumentata annualmente della misura percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. La nuova soglia è comunicata dal Soggetto Attuatore con apposita circolare e mediante pubblicazione sul sito internet;

iii) nessun componente il Nucleo Familiare beneficiario della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, ovvero dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2012, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, ovvero del beneficio della Carta acquisti sperimentale disciplinato dal decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

iv) nessun componente il nucleo familiare in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché' motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei tre anni antecedenti, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

c) valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni del nucleo familiare al momento della presentazione della richiesta, superiore o uguale ad un valore di 25, attribuito in base alla scala di seguito specificata:

i) carichi familiari, valore massimo pari a 65 punti, così attribuito:

A. nucleo familiare, come risultante nella DSU, con due figli di età inferiore a 18 anni: 10 punti elevati a 20 in caso di tre figli e a 25 in caso di quattro o più figli;

B. nucleo familiare, come risultante nella DSU, in cui l'età di almeno un componente non sia superiore a 36 mesi: 5 punti;

C. nucleo familiare, come risultante nella DSU, composto esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni: 25 punti. A tal fine fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'art. 7, comma 1, lettere dalla a) alla e), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

D. nucleo familiare in cui per uno o più componenti sia stata accertata una condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definite ai fini ISEE e risultante nella DSU: disabilità grave, 5 punti, elevati a 10 in caso di non autosufficienza;

ii) condizione economica, valore massimo pari a 25 punti, così attribuito: al valore massimo di 25 si sottrae il valore dell'ISEE, diviso per 120;

iii) condizione lavorativa, valore di 10 punti così attribuito: nucleo familiare in cui tutti i componenti in età attiva si trovino in stato di disoccupazione, dichiarato ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. A tal fine non si considerano le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti.

4. Ai fini della verifica del possesso del requisito di cui al comma 3, lettera b), punto ii), valgono le seguenti regole di computo:

a) nel valore complessivo non entrano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;

b) le mensilità aggiuntive quali tredicesime e quattordicesime e altri importi aggiuntivi erogati in unica soluzione ai titolari di trattamenti con periodicità mensile sono considerati per un dodicesimo del loro valore;

c) nel caso di erogazioni che hanno periodicità bimestrale, l'ammontare considerato è la metà dell'erogazione bimestrale; similmente, i trattamenti economici ricorrenti che hanno diversa periodicità, comunque non mensile, vanno considerati in proporzione al numero di mesi cui si riferiscono;

d) nel caso di erogazioni in unica soluzione, l'ammontare deve essere considerato per un dodicesimo del valore complessivamente erogato nei dodici mesi precedenti; sono a tal fine considerate unicamente le erogazioni effettuate prima della richiesta della prestazione;

e) non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di

buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Non entrano altresì nel computo dei trattamenti, le erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ovvero altre misure di sostegno previste nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'articolo 6.

Art. 5 (Beneficio concesso)

Il beneficio è concesso bimestralmente in ragione della numerosità del Nucleo Familiare Beneficiario. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di erogazione del beneficio, l'ammontare del beneficio è rideterminato sulla base del numero di componenti risultante dalla nuova DSU presentata ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b), punto i), a partire dal bimestre successivo alla presentazione della medesima dichiarazione.

Ai beneficiari del SIA è concesso, per ciascun bimestre, l'importo unitario, previa verifica da parte del Soggetto Attuatore, preliminarmente ad ogni accredito, ove non diversamente specificato, della compatibilità delle informazioni acquisite sui nuclei familiari

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più beneficiari minorenni della Carta Acquisti ordinaria, per il periodo in cui è erogato il SIA, i benefici connessi al Programma Carta Acquisti ordinaria sono dedotti dall'ammontare del beneficio connesso al SIA medesimo. Analogamente è dedotto dal SIA l'incremento dell'assegno previsto per i nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, di cui all'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti beneficiari dell'assegno medesimo. E' altresì dedotto dal SIA l'importo mensile dell'assegno di cui all'art. 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i nuclei familiari in cui siano presenti tre o più figli minorenni.